



COMUNE DI TISSI

CAP. 07040 - Provincia di Sassari

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n° 16 del 29 giugno 2021

Oggetto : regolamentazione temporanea della circolazione stradale per l'esecuzione dei lavori di " Efficientamento delle reti di distribuzione idrica"

IL SINDACO

VISTA la richiesta prot.n°3247 del 29/06/2021 della Ditta Sini costruzioni s.n.c. di Marco e Franca., con sede legale nella via Fiorino n° 30 a Loculi, in qualità di azienda esecutrice dei lavori di " efficientamento delle reti di distribuzione idrica" in varie strade del centro urbano;

CONSIDERATO CHE

-I lavori di cui sopra comportano la necessità di effettuare restringimenti delle carreggiate con istituzioni di sensi unici alternati e/o in taluni casi con chiusura totale e temporanea nelle strade **indicate nella planimetria allegata**;
- dovrà essere garantito l'accesso pedonale alle proprietà private presenti nei tratti di strada interessati dai lavori in condizioni di sicurezza.

DATO ATTO che, onde consentire l'effettuazione dei suddetti lavori si dovrà emettere apposito provvedimento di interdizione al transito ed alla sosta dei veicoli.

RITENUTO pertanto che occorre apportare alcune modifiche alla circolazione veicolare per garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori anzidetti in modo tale che non si rechi pregiudizio agli utenti della strada e agli operai impiegati nel cantiere;

VISTO il Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n°267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

dalle ore 07:00 del giorno del giorno 08/07/2021 e fino all'ultimazione dei lavori su indicati, nelle vie del territorio comunale indicate nella planimetria allegata , è istituito:

- il divieto di transito e/o di sosta con rimozione;
- il senso unico di marcia o il senso unico alternato, (disciplinato da impianto semaforico amovibile e/o idoneo personale al servizio della ditta incaricata, munito dei dispositivi di segnalazione);

dalle ore 18.30 circa alle ore 07.30 del giorno successivo (fase di sospensione del cantiere), l'impresa

esecutrice dei lavori deve assicurare il ripristino dello stato dei luoghi e della circolazione veicolare, lasciando libera la carreggiata da ogni impedimento, garantendo quindi il **ripristino della circolazione veicolare a doppio senso di marcia durante la fascia oraria serale e notturna.**

Sono esclusi da tale divieto i mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori.

È fatto obbligo, che l'impresa esecutrice dei lavori:

- a) provveda, ai sensi del Codice della strada, all'apposizione della necessaria segnaletica, conforme al C.d.S. stesso, al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002. Alla stessa compete la valutazione delle condizioni operative da affrontare e quindi adottare le soluzioni di segnalazione temporanea specifica per il tipo di cantiere;
 - b) al termine dei lavori è tenuta al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l'area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada, dandone comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio della Polizia Locale affinché venga verificato il corretto ripristino della stessa;
 - c) disponga, a propria cura e spese, il ripristino degli asfalti, delle pavimentazioni e di ogni altro elemento di arredo urbano, rimanendo, altresì, responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose;
 - d) provveda alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti contenuti nel presente atto, se presente; tale segnaletica dovrà essere ripristinata a regola d'arte al termine dei lavori;
 - e) provveda a delimitare debitamente le aree occupate come da regolamento;
 - f) L'impresa è tenuta a propria cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale necessaria, (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo tale da segnalare tempestivamente il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere con anticipo gli itinerari alternativi), che evidenzi in modo chiaro e visibile anche nelle ore notturne ed in qualsiasi condizione atmosferica, la presenza del cantiere, del D.P.R. 495/1992 e in conformità agli schemi segnaletici di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, dal D.Lvo 626/1994 e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa della incolumità dei pedoni, dei veicoli e del personale impegnato;
 - g) dovrà apporre, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme di legge, citate in premessa, la prescritta segnaletica, gli sbarramenti, le deviazioni necessarie e provvedere con degli incaricati (movieri) a regolamentare il traffico;
 - h) La validità della presente (**divieto di sosta**) **decorre 48 ore dopo l'apposizione di idonea e integrale segnaletica (da ripetere ad ogni intersezione)** a cura dell'impresa esecutrice e fino alla conclusione dei lavori nelle vie interessate, indicando giorno ed ora in cui eseguiranno i lavori. In assenza della integrale segnaletica i lavori non potranno avere inizio o continuare; **l'avvenuta installazione a regola d'arte della segnaletica per ogni strada interessata dovrà essere comunicata almeno 48 ore prima** tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it.
 - i) Nel periodo intercorrente fra la fresatura, la bitumatura e il ripristino della segnaletica, l'impresa esecutrice avrà l'onore di apporre l'adeguata segnaletica verticale e luminosa fino alla completa ultimazione dei ripristini;
 - l) **48 ore prima dell'inizio dei lavori l'impresa provvederà a comunicare al Comune e ai residenti l'inizio dei lavori per ogni via**, sottolineando che successivamente l'area non potrà ospitare il traffico veicolare e/o i veicoli in sosta;
 - m) L'impresa nel rispetto della normativa vigente predisporrà gli opportuni accorgimenti al fine di consentire in sicurezza l'accesso dei pedoni alle proprie abitazioni ubicate nei tratti di strada interdetti;
 - n) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli dalla Ditta incaricata, all'interno del cantiere;
 - o) Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i prescritti segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari.
- Resta inteso che il richiedente/ditta è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutte le responsabilità, derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sono a carico della ditta appaltatrice dei lavori.
- A richiesta degli interessati, il personale della Polizia Locale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e cautele.
- Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati e disposti successivamente, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione; venga trasmessa via e-mail all'Impresa esecutrice dei lavori e trasmessa e alla Stazione dei Carabinieri di Usini.

Il personale di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto interessato previsto dalle precedenti.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

IL SINDACO

Giovanni Maria Bueroni



